

ASSESSORATO ALLA CACCIA E PESCA SPORTIVA

CALENDARIO VENATORIO 2010 – 2011

Si rende noto che la Giunta Regionale, con delibera n. 706 del 20 agosto 2010, ha emanato il seguente Calendario Venatorio

1 - ATTIVITA' VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

L'attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata con regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.

L'attività venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 889/2008.

2 - ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria per i residenti ha inizio il 1 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l'attività venatoria ha inizio il 19 settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

I cacciatori non residenti in Molise, possono esercitare la caccia dal 3 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel presente Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

La limitazione temporale di cui sopra non si applica per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3 — SPECIE CACCIABILI E PERIODI

La caccia è consentita alle seguenti specie:

a) dal 1 settembre 2010 al 30 dicembre 2010: allodola, fagiano, lepre comune, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*).

b) dal 1 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia volpe.

c) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: cinghiale (*Sus scrofa*).

d) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello.

e) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 è consentita la caccia al cinghiale nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

f) dal 17 ottobre 2010 al 28 novembre 2010: daino (*Dama dama*).

g) dal 17 ottobre 2010 al 28 novembre 2010 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Le suddette disposizioni valgono sia per l'attività venatoria all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che per le Aziende Faunistico Venatorie.

4 — CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie: lepre un capo; cinghiale un capo; starna un capo. Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti per specie: beccaccia tre capi, quaglia dieci capi, tortora dieci capi, merlo cinque capi. I cacciatori non residenti in Molise subiscono le stesse limitazioni di carniere previste nei Calendari Venatori della regione di residenza. Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

5 - CACCIA AL CINGHIALE E DAINO (*Dama dama*)

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.

La caccia al daino è consentita solo la Domenica.

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 3 ottobre 2010 al 16 gennaio 2011.

Allo scopo di tutelare l'incolumità dei cacciatori, è obbligatorio che tutti i partecipanti alla battuta indossino un indumento ad alta visibilità (fluorescente).

Qualora la Regione regolamenti, prima dell'inizio della corrente stagione venatoria, l'attività di caccia al cinghiale, la stessa dovrà svolgersi nel rispetto della nuova disciplina.

6 — GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7 - USO DEI CANI

L'uso del cane è consentito per tutta l'annata venatoria.

8 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito dal 01 Agosto 2010 al 31 Agosto 2010 solo agli ammessi all'A.T.C.. L'addestramento dei cani è vietato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9 - GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche ai fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10 - DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

- la posta alla beccaccia e al beccaccino;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione e in tutto quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio Regionale n. 191 del 24/6/98, vigente fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) è vietata, sull'intero territorio regionale, l'immissione non autorizzata;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni.
- l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);
- nelle ZPS identificate con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) è vietata l'attività venatoria negli specchi e nei corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati.

11 — SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

1-CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosamo, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturro.

2-TERMOLI comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3-ISERNIA comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino,

Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbontante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno, vigono le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dell'attività venatoria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 29.07.2008.

b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti Quagliodromi, Aziende Faunistico—Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.

Per esercitare la caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d) della L.R. 10 agosto 2006, n. 21, i cacciatori non residenti nella regione Molise non devono essere iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade l'Azienda medesima. Considerata che la criticità economica si è aggravata e tenuto conto che è in corso una modifica al Regolamento Regionale 8 giugno 1995, n. 1, per la inapplicabilità dell'articolo 21, comma 1, le Aziende Faunistico Venatorie della Regione, in deroga a quanto previsto dal su detto articolo, fermo restando il limite di capienza, sono autorizzate ad accettare le istanze dei soci, corredate dalla ricevuta di versamento dell'intera quota, fino al 31 agosto 2010.

c) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C., sarà determinato e notificato dall'Assessorato Regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre regioni.

d) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.

e) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.

g) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:

porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;

polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;

ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 — 10 comma — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;

ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale — c/c postale n° 67971630 — cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

1) la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;

2) i capi di selvaggina per i quali è previsto il limite di carniere, con una crocetta per capo se trattasi di lepore, starna e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico;

3) per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare il numero dei capi di Beccaccia (*Scolopax rusticola*) e di Quaglia (*Coturnix coturnix*), oltre al totale dei capi abbattuti nella giornata.

l) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria la restituzione del tesserino, per i cacciatori residenti, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. **Si rammenta che la mancata annotazione sul tesserino venatorio, qualora accertata, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450.** Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva.

In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria.

13) — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008.